

BOZZA

REGOLAMENTO DI GESTIONE OPERATIVA DEL COMITATO DEGLI PFU (PNEUMATICI FUORI USO) del Fondo di Gestione degli PFU e delle attività ad esso connesse

(ex art. 7 Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dell'11 aprile 2011, n. 82, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 131 dell'8 giugno 2011, ai sensi del art. 228 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.)

Art. 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di gestione operativa del Fondo di Gestione dei PFU e delle attività alle quali il Comitato è tenuto, per quanto di sua competenza, ai sensi dell'art. 7 del Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dell'11 aprile 2011, n. 82, contenente il Regolamento per la gestione degli pneumatici fuori uso (PFU) ai sensi dell'art. 228 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 2 Definizioni

1. Nel presente Regolamento valgono le definizioni espresse nel Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Comitato di Gestione degli PFU a cui si aggiungono:
 - a) l'espressione "corrispettivo" indica il corrispettivo di cui all'art.7 commi 1 e 7 del D.M. 82/2011, pagato dal Fondo dei PFU per la copertura dei costi sostenuti dai produttori e importatori di pneumatici, direttamente od indirettamente tramite le loro forme associate e/o da altri soggetti abilitati dal Comitato per la raccolta e la gestione dei PFU provenienti da veicoli a fine vita;
 - b) l'espressione "altri soggetti autorizzati e pagati dal fondo" di cui all'art.7 comma 7 del D.M. 82/2011, indica i soggetti che il Comitato riconosce abilitati alla fatturazione al Fondo per le attività di raccolta e gestione dei PFU da veicoli a fine vita.

Art. 3 Individuazione del contributo ambientale

1. Il Comitato individua ogni anno il contributo ambientale per la gestione dei PFU previsto dall'art. 5 del D.M. 82/2011 da applicare ai contratti di compravendita dei veicoli nuovi per la gestione dei pneumatici fuori uso (PFU). Tale contributo viene calcolato sulla base della stima degli oneri fornita dai produttori e dagli importatori di pneumatici e/o loro forme associate, con riferimento ai costi di raccolta e gestione dei PFU provenienti dai veicoli fine vita, e sulla base dei costi di gestione e di amministrazione del Comitato e del Fondo di Gestione, comprensivi anche dei costi dei controlli sull'efficacia, economicità ed operatività del sistema e sul suo fine di prevenire e ridurre gli impatti negativi per la salute umana e l'ambiente.

2. Il Comitato deve attenersi, nella fissazione del contributo, ai parametri tecnici determinati dal Decreto del Ministero dell'Ambiente del 20 gennaio 2012 pubblicato sulla G.U. n. 26 dell'1 febbraio 2012.
3. Ai fini del raggiungimento delle finalità di cui al primo comma, i produttori ed importatori dei pneumatici e/o le loro forme associate forniscono entro il 30 settembre di ciascun anno al Comitato la stima degli oneri attinente ai costi di raccolta e di gestione dei PFU dei veicoli fine vita, così come previsto dall'art. 7 comma 6 del Decreto del Ministero dell'Ambiente n. 82/2011.
4. Il Comitato stabilisce anche sulla base della stima degli oneri il corrispettivo annuale da versare per l'attività di raccolta e gestione dei PFU.

Art. 4 Criterio di gestione

1. Il Comitato autorizza i ritiri di PFU previo controllo della disponibilità nel Fondo di Gestione delle risorse necessarie ai ritiri stessi.

Art. 5 Elenco dei soggetti autorizzati alla raccolta e gestione dei PFU fine vita ed alla fatturazione al fondo

1. Il Comitato forma un elenco dei soggetti abilitati alla raccolta e gestione dei PFU fine vita ed alla conseguente fatturazione al Fondo di Gestione dei PFU fine vita e periodicamente e comunque con cadenza semestrale aggiorna tale elenco pubblicandolo sul proprio sito. Si stabilisce un aggiornamento dell'elenco nei mesi di gennaio e luglio di ogni anno solare.
2. Per accedere a tale elenco i soggetti devono soddisfare i seguenti requisiti ed accettare le seguenti condizioni:
 - a) presenza di tutte le autorizzazioni nazionali e locali per l'attività richiesta da parte del soggetto e/o dei fornitori dallo stesso coinvolti nel servizio, del cui rapporto dovrà essere fornita evidenza e la cui affidabilità lo stesso è tenuto a garantire, in quanto il soggetto che si propone al Comitato è responsabile dell'intera filiera;
 - b) assunzione dell'impegno di ottemperare agli obblighi previsti dall'art. 9 del presente Regolamento operativo;
 - c) impegno e capacità di ritirare e gestire quantitativi di PFU non inferiori a 1000 t /anno;
 - d) in conformità con il criterio di gestione di cui all'art. 4 del presente Regolamento operativo, le imprese che si candidano ad effettuare i servizi di ritiro prendono atto che gli stessi saranno autorizzati solo in caso di sufficiente capienza del Fondo di Gestione dei PFU.
3. Il Comitato si impegna ad elaborare e fornire, ai soggetti che ne fanno richiesta, una mappatura impostata sul codice di avviamento postale dei demolitori autorizzati sul territorio nazionale che hanno trattato veicoli fuori uso nell'anno precedente, corredata da una stima sulle quantità di PFU prodotte basata sulle radiazioni di veicoli effettuata nell'anno precedente, al fine di permettere ai soggetti di elaborare e inviare al Comitato una proposta completa per essere nominati soggetti abilitati.
4. Il Comitato si impegna periodicamente e, comunque, al massimo con cadenza semestrale a valutare le richieste di inserimento nell'elenco di nuovi soggetti, deciderne l'eventuale ammissione ed aggiornare l'elenco dei soggetti abilitati. Le proposte ricevute entro il 30 settembre verranno esaminate per l'inserimento nell'elenco per il 1° semestre dell'anno successivo mentre le proposte ricevute entro il 30 marzo verranno esaminate per l'inserimento nell'elenco per il 2° semestre dell'anno.

Art. 6 Procedura di ritiro dei PFU dei veicoli fine vita

1. I PFU dei veicoli fine vita vengono ritirati presso “centri di raccolta per veicoli fuori uso (demolitori)” censiti dall’ACI.
2. Ciascun centro di demolizione censito prenota presso il sito del Fondo di Gestione dei PFU la richiesta di ritiro di un quantitativo non inferiore a 1.000 kg dei PFU da veicoli fine vita non avviati al reimpiego, indicando altresì il nominativo del soggetto inserito nell’elenco di cui all’art. 5 del presente Regolamento operativo al quale chiede il ritiro. Il quantitativo di PFU di cui si chiede il ritiro deve essere compatibile con il quantitativo di veicoli radiati dal centro di demolizione.
3. Il Fondo di Gestione dei PFU, previo controllo, autorizza il ritiro di un quantitativo di PFU compatibile con il quantitativo di veicoli radiati e trasmette l’ordine con interoperabilità informatica al soggetto scelto dal demolitore, autorizzandolo al ritiro. Il Fondo di Gestione dei PFU si riserva la possibilità di sostituire il soggetto indicato dal centro di demolizione con altro soggetto abilitato al fine di adempiere pienamente agli obiettivi di ottimizzazione dell’efficacia efficienza ed economicità del sistema.
4. Il soggetto autorizzato al ritiro e alla gestione dei PFU ai sensi dell’art. 5 del presente Regolamento operativo effettua il ritiro del quantitativo di PFU autorizzato dal Fondo di Gestione dei PFU dal centro di demolizione senza richiedere a quest’ultimo alcun corrispettivo per tale attività.
5. I centri di demolizione potranno servirsi di soggetti non inseriti nell’elenco di cui all’art. 5 del presente Regolamento operativo per il ritiro dei PFU dai veicoli fine vita, ma tali soggetti non verranno pagati per il servizio dal Fondo di Gestione.

Art. 7 Fatturazione

1. I soggetti di cui all’art. 5 del presente Regolamento operativo presentano mensilmente, dopo il 15 di ciascun mese, fattura al Fondo di Gestione dei PFU, allegando certificazione emessa dall’impresa di trasformazione alla quale hanno conferito i PFU, che attesti la trasformazione di PFU in altro materiale tramite riciclaggio. L’allegazione di tale documentazione costituisce condizione imprescindibile per ottenere il pagamento della fattura presentata, che sarà effettuato con le modalità di cui all’art. 10 comma 13 del presente Regolamento operativo.
2. Il corrispettivo richiesto per il servizio di ritiro e/o gestione dei PFU non può essere superiore a quello indicato dai produttori ed importatori di pneumatici o loro forme associate per l’anno in corso per la raccolta e la gestione dei PFU sull’intero territorio nazionale presso le aziende di demolizione autorizzate all’esercizio e fissato dal Comitato, né a quello accettato secondo quanto previsto all’ art. 8 comma 3 del presente Regolamento operativo.

Art. 8 Valutazione offerte e affidamento del servizio

1. Al fine di preservare gli obiettivi di ottimizzazione dell’efficacia efficienza ed economicità del sistema (art. 7 comma 3 D.M. 82/2011), il Comitato può decidere una copertura del servizio a livello regionale, anche solo su alcune specifiche Regioni del territorio italiano, qualora si propongano operatori a livello regionale che richiedano un corrispettivo minore a parità di servizio e garantiscano almeno 12 mesi di servizio sul territorio considerato.

2. Nel caso in cui si verificano le condizioni del comma precedente e si proceda su affidamenti su base regionale, il Comitato evidenzierà nell'elenco gli operatori regionali con le caratteristiche di cui all'art. 5 del presente Regolamento operativo.
3. Tutti gli operatori inseriti nell'elenco sia a livello nazionale che regionale effettuano nella Regione specifica il servizio di ritiro e gestione dei PFU veicoli fine vita. Al fine di preservare gli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità del sistema, il corrispettivo per il ritiro dei PFU dei veicoli fine vita nella Regione verrà allineato all'offerta più bassa ricevuta e il singolo operatore non potrà richiedere al Fondo di Gestione per la raccolta e gestione di PFU provenienti da veicoli fine vita nella singola Regione un corrispettivo diverso rispetto a quello stabilito dal Comitato per quella regione.

Art. 9 Obblighi degli operatori abilitati alla fatturazione al Fondo di Gestione dei PFU

1. I soggetti abilitati alla fatturazione al Fondo di Gestione ai sensi dell'art. 5 e/o dell'art. 8 del presente Regolamento operativo devono:
 - a) avere contratti, favorendo situazioni di prossimità, con le imprese addette al riciclaggio con recupero di materia alle quali intendono conferire i PFU che garantiscano l'adempimento da parte delle imprese di riciclaggio con recupero di materia di quanto fissato nei punti c) e d) del presente articolo e comunicare al Comitato l'elenco delle stesse;
 - b) consentire l'effettuazione, da parte di soggetti autorizzati dal Comitato, di controlli di qualunque tipo e/o visite ispettive presso di sé e presso le imprese di cui si avvalgono, a qualunque titolo, nell'attività di gestione dei PFU;
 - c) evitare di coinvolgere imprese nell'attività di gestione o riciclaggio con recupero di materia dei PFU, i cui rappresentanti legali o responsabili in base all'organigramma interno abbiano subito condanne anche solo se in primo grado per reati in pregiudizio dell'ambiente e/o la cui attività non dia affidabilità sull'obbligo di tracciabilità e sul rispetto della normativa ambientale;
 - d) risolvere eventuali contratti conclusi nel caso in cui si realizzino successivamente le condizioni di cui al punto c);
 - e) prevedere nei contratti con le aziende della filiera di riciclaggio con recupero di materia l'obbligo di queste a far effettuare controlli e/o visite ispettive da parte di soggetti autorizzati dal Comitato per eventuali controlli a campione nei siti interessati dalla catena dei PFU gestiti dal Comitato;
 - f) prelevare i PFU da veicoli fine vita dai centri di demolizione censiti di cui all'art. 6 del presente Regolamento operativo in quantitativi conformi a quanto indicato dal Fondo di Gestione ai sensi dell'art. 6 comma 3, rendere possibile la tracciabilità di tali quantitativi in tutte le fasi di gestione degli stessi fino alla consegna all'impresa di riciclaggio con recupero di materia, che comunicherà al Fondo di Gestione il quantitativo di PFU conferito dal soggetto di cui all'art. 5 e/o 8 del presente Regolamento operativo e certificherà l'avvenuta trasformazione dei PFU consegnati dal soggetto in altro materiale tramite riciclaggio con recupero di materia;
 - g) garantire il ritiro dei PFU entro cinque giorni lavorativi decorrenti dalla richiesta autorizzata dal Fondo di Gestione presso tutte le aziende di demolizione autorizzate presenti nel territorio concordato con il Comitato, che facciano richiesta di prelievo nel periodo interessato, per una quantità minima soggetta al ritiro pari a 1000 kg di PFU (salve eccezioni stabilite dal Comitato);
 - h) garantire il controllo, monitoraggio, rendicontazione, reportistica, informazione ed assumere l'impegno a controllare e far controllare da soggetti incaricati dal Comitato, certificare e comunicare tutti i flussi e le destinazioni anche con

riferimento alle imprese e/o fornitori coinvolti così come previsto dall'art. 3 comma 6 del D.M. 82/2011;

- i) comunicare immediatamente al Comitato eventuali anomalie nell'attività di riciclaggio con recupero di materia da parte dell'impresa a ciò incaricata al fine dell'adozione degli opportuni provvedimenti da parte del Comitato;
- j) comunicare al Comitato eventuali anomalie riscontrate in occasione del ritiro dei quantitativi di PFU dai centri di raccolta per i veicoli fuori uso al fine dell'adozione degli opportuni provvedimenti da parte del Comitato;
- k) fatturare sulla base del tariffario indicato dal Comitato per l'anno corrente o in mancanza sulla base dell'ultimo tariffario indicato;
- l) attenersi alle misure adottate da parte del Comitato con riferimento ad eventuali anomalie riscontrate sub g) e h);
- m) dare comunicazione tempestiva al Comitato della trasformazione, fusione, scissione, cessione, conferimento d'azienda o ramo d'azienda, oltre che di tutte le altre variazioni societarie giuridicamente rilevanti.

Art. 10 Alimentazione Fondo e quietanza fatture

1. Il Fondo di Gestione liquida le fatture presentate dai soggetti abilitati ai sensi dell'art. 7 del presente Regolamento operativo.
2. Il Fondo di Gestione viene alimentato con le somme che i rivenditori dei veicoli riscuotono a titolo di contributo PFU dai propri clienti all'atto della vendita di ogni veicolo nuovo, effettuata nel territorio nazionale.
3. Tali somme vengono riscontrate da ACI per il successivo prelevamento dai rivenditori, sulla base dei dati presenti nel sistema gestionale alimentato da questi ultimi.
4. Il prelevamento delle somme di cui al punto 2 avviene a cura di ACI con addebito a mezzo RID interbancario, emesso con cadenza mensile e senza facoltà di storno entro il quinto giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello delle operazioni dichiarate dai rivenditori.
6. Mediante la sottoscrizione del contratto RID, i rivenditori autorizzano l'addebito delle somme di cui al punto 2) e comunicano al Fondo ed ad ACI le coordinate del conto bancario su cui intendono domiciliare i relativi prelevamenti.
7. Gli addebiti RID vengono effettuati per gli importi dovuti dai singoli rivenditori nel periodo di riferimento, purché superiori ad una soglia minima, fissata in € 300,00 all'avvio del sistema, con esclusione del primo RID emesso per ogni soggetto e con riserva, da parte del Comitato, di modificarne il valore in funzione dell'andamento delle vendite; la soglia minima per l'emissione del RID viene resa nota mediante pubblicazione sul sito dedicato www.pneumaticifuorioso.it
7. Qualora l'importo dovuto dal singolo rivenditore sia inferiore al valore soglia di cui al comma precedente, il RID non verrà emesso e l'addebito verrà praticato cumulativamente alle competenze dei periodi successivi, appena diverranno complessivamente superiori al valore soglia.
8. Gli addebiti RID relativi alle operazioni effettuate dai rivenditori nell'ultimo mese di ciascun anno solare, saranno effettuati senza applicare alcun valore soglia.
9. Nel caso in cui il RID emesso vada insoluto, il recupero del mancato incasso avverrà per mezzo di ulteriore riaddebito RID, da emettere cumulativamente con le somme dovute nella mensilità successiva, con un numero massimo di due riaddebiti RID successivi al primo non andato a buon fine; qualora vada insoluto anche il terzo RID emesso per le medesime somme, il Comitato si riserva di

procedere alle conseguenti segnalazioni all'agenzia delle Entrate ed alla Guardia di Finanza ed a valutare l'opportunità di fare precedere o seguire le suddette segnalazioni da azioni legali.

10. Se l'insoluto RID si verifica per insufficienza di fondi, sono dovuti al Fondo di Gestione gli interessi passivi, calcolati in misura pari al tasso legale, che verranno prelevati con RID unitamente alle altre somme dovute.
11. Il Fondo di Gestione provvede con le proprie disponibilità finanziarie al sostenimento delle spese necessarie alla gestione del contributo PFU, consistenti in:
 - costi per la realizzazione e manutenzione del sistema informativo;
 - costi per i controlli Audit sulle attività del Comitato e del Fondo di Gestione;
 - costi per i controlli operativi sulla filiera;
 - costi per le attività di comunicazione;
 - costi per le spese e commissioni bancarie;
 - costi per la gestione contabile ed il recupero degli insoluti;
 - costi per la gestione ed il supporto amministrativo-contabile;
 - tutti gli altri costi eventualmente deliberati dal Comitato.

I costi di gestione amministrativo - contabile in senso stretto sostenuti dal Fondo di Gestione riguardano le attività necessarie alla gestione degli allineamenti ed addebiti RID e dei relativi esiti ed i relativi oneri bancari, le spese amministrative per l'invio delle comunicazioni ai rivenditori, per il recupero delle pendenze e le relative spese legali, calcolate a consumo per ogni singola operazione. L'importo di tali spese di gestione verrà recuperato da ACI a carico del Fondo di Gestione, con l'emissione di fattura d'importo equivalente più IVA.

12. I soggetti abilitati di cui al comma 1), per riscuotere i corrispettivi a loro spettanti, nei primi giorni del 2° mese dall'erogazione del servizio, emettono fattura a carico del Fondo di Gestione con cadenza mensile.
13. I corrispettivi di cui al comma precedente verranno pagati dal Fondo di Gestione entro 90 giorni dal ricevimento delle relative fatture, purché il Fondo presenti le necessarie disponibilità finanziarie e siano stati espletati con esito positivo gli adempimenti ed i controlli previsti dalla vigente normativa, relativa alla tracciabilità e trasparenza dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni.

Art. 11 Monitoraggio e controlli

1. Il monitoraggio sulla corrispondenza tra le vendite e i dichiarati, la regolarità documentale ai fini della fatturazione, della quantità di PFU ritirata e gestita e sulla corrispondenza e conformità di quanto affermato da tutti gli operatori della filiera in tutte le fasi della filiera verrà effettuato dal Fondo di Gestione dei PFU tramite controlli incrociati utilizzando il software elaborato all'uopo dall'ACI.
2. Sull'esito di tali controlli l'ACI riporta al Comitato con cadenza trimestrale, salvo l'esistenza di eventuali gravi anomalie sulle quali è tenuta a riportare immediatamente.
3. Il Comitato farà effettuare controlli a campione sulla filiera a soggetti qualificati di comprovata esperienza, indipendenza e terzietà, i quali si obbligheranno nei confronti del Comitato ad astenersi dall'assolvimento dell'incarico in caso di situazioni di incompatibilità con le società da sottoporre ai controlli. Si intendono per cause di incompatibilità tutte le situazioni previste dall'art. 51 c.p.c., quali interesse nella procedura, vincoli di parentela ed affinità entro il quarto grado con il legale rappresentante, gli amministratori, i direttori generali, i responsabili

nell'organigramma aziendale e/o i soci di società da sottoporre ai controlli, cause pendenti o rapporti di credito o debito o vincoli contrattuali con tali società, rapporti di lavoro o di affari e comunque qualunque situazione che possa compromettere l'indipendenza e l'imparzialità di giudizio. I controlli saranno finalizzati a verificare l'effettività del sistema, nell'ottica di una tutela del consumatore, anche con riferimento alla destinazione del contributo a finalità di prevenzione e riduzione degli impatti negativi per la salute umana e l'ambiente.

4. Tali soggetti delegati ai controlli devono presentare con cadenza stabilita dal Comitato una relazione sui controlli effettuati, sulle criticità riscontrate e sulle soluzioni proposte per risolvere dette criticità, monitorare i comportamenti in una fase successiva all'adozione delle eventuali misure correttive decise dal Comitato, oltre a, se ne dovessero ricorrere i presupposti, comunicare immediatamente al Comitato comportamenti degli operatori non in linea con le disposizioni del presente Regolamento ai fini dell'adozione da parte del Comitato dei provvedimenti ritenuti opportuni.
5. La relazione viene tenuta in considerazione da parte del Comitato per l'adozione di opportuni provvedimenti ed ai fini di quanto previsto dall'art. 7 comma 3 del D.M. 82/2011.
6. L'ACI comunica al Comitato eventuali criticità e/o irregolarità riscontrate attraverso i controlli effettuati tramite il software del Fondo di Gestione. Il Comitato valuta e dispone l'effettuazione di ulteriori controlli, eventualmente anche a campione e/o sul posto, chiedendo apposita relazione ai soggetti incaricati.

Art. 12 Sanzioni

1. Salvo quanto previsto dall'art. 13 del presente Regolamento operativo, l'accertamento di eventuali anomalie a seguito di controlli effettuati ai sensi dell'art. 11 del presente Regolamento operativo comporta in ogni caso il mancato pagamento del corrispettivo da parte del Fondo di Gestione o, nel caso in cui il corrispettivo sia stato già pagato, la ripetizione da parte dei soggetti autorizzati di cui all'art. 5 e/o 8 di quanto a loro già versato dal Fondo di Gestione per il determinato quantitativo di PFU gestito per il quale sono emerse anomalie, maggiorato degli interessi legali.

Art. 13 Perdita dello status di soggetto abilitato – Esclusione

1. Ogni operatore coinvolto ha la possibilità di richiedere la cancellazione dall'elenco in ogni momento.
2. Il Comitato cancella dall'elenco dei soggetti abilitati l'impresa, che versi in uno dei seguenti casi:
 - a) perdita di uno dei requisiti definiti all'articolo 5 e/o 8 o comportamento in contrasto con quanto fissato dall'art. 5 del presente Regolamento operativo ;
 - b) gravi anomalie emerse dal monitoraggio e dai controlli a campione e/o sistematici previsti dall'art. 11, in particolare inadempimento totale ad uno degli obblighi previsti dall'art. 9 sub a), b), c), d), e), f), h), i), l) del presente Regolamento operativo;
 - c) anomalie emerse dal monitoraggio e dai controlli a campione e/o sistematici previsti dall'art. 11 del presente Regolamento operativo, reiterate, anche dopo 2 formali contestazioni da parte del Comitato;

- d) soggezione a procedura concorsuale di: fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria;
- e) scioglimento e/o liquidazione ai sensi dell'art. 2484 e segg. codice civile e s.m.i.
- f) condanna in primo grado dei legali rappresentanti o dei responsabili in base all'organigramma aziendale dell'impresa per uno dei reati previsti dalla parte IV del Codice dell'Ambiente e/o per reati che offendano l'ambiente;
- g) condanna in primo grado per uno dei reati e le responsabilità amministrative e patrimoniali prese in considerazione e disciplinate dal D. Lgs. 08/06/2001, n. 231. Condanna in primo grado per una delle seguenti fattispecie disciplinate agli articoli 513, 513 bis, 514, 515, 517 del Codice Penale.

Allegato 1 – REGOLAMENTO PRELIEVO PFU DA DEMOLITORI

1. Il soggetto abilitato organizzerà il prelievo dei PFU previa specifica richiesta da parte del centro di demolizione tramite ticket sul sito www.pneumaticifuoriuso.it e validazione della stessa da parte del Sistema sulla base dei parametri fissati dal Comitato.
2. Il soggetto abilitato preleverà esclusivamente PFU (CER 16 01 03) di tutte le categorie ad esclusione di:
 - PFU di biciclette
 - PFU di aeroplani e aeromobili in genere
 - PFU frantumatoe pertanto non preleverà:
 - Le ruote di gomma solida di qualsiasi dimensione
 - I cingoli in gomma e/o gommati
 - Le camere d'aria
 - Gli anelli protettori (flaps)
 - Ruote non appartenenti a veicoli o rimorchiIl soggetto abilitato preleverà solamente PFU:
 - ✓ puliti e privi di acqua, olio, fango, grasso e contaminanti di qualsiasi tipo;
 - ✓ privi di cerchione o altri accessori (quali ad esempio: catene da neve, chiodature).Nella richiesta di prelievo dovranno essere sempre indicate le quantità
 - Salve località e situazioni particolari, la quantità minima di PFU deve essere di 1000 Kg;
 - Il Sistema controllerà se il quantitativo di PFU di cui è richiesto il prelievo è compatibile con il numero di veicoli radiati dall'autodemolitore.
3. Il centro di demolizione avrà l'onere di collocare i PFU in luogo opportuno per facilitare le operazioni di prelievo e nel rispetto delle locali vigenti norme regolamentari e/o amministrative, disciplinanti la gestione dei rifiuti. Ove possibile, il centro di demolizione impiegherà idonei contenitori (cosiddetti "contenitori scarrabili") per facilitare il prelievo separato dei PFU Piccoli e Medio/Grandi.
4. Il centro di demolizione riceverà il ritiro entro i cinque giorni lavorativi dalla validazione da parte del Sistema della richiesta e si adeguerà ragionevolmente al calendario ed agli orari programmati dal soggetto abilitato, al quale dovranno segnalare loro particolari esigenze aziendali, ovvero giustificati improvvisi fattori impeditivi, sospensivi e/o modificativi del prelievo; il centro di demolizione si adopererà affinché il proprio personale presti la necessaria collaborazione al soggetto abilitato.
5. Eventuali variazioni o modifiche ai criteri, alle metodologie ed ai programmi di prelievo saranno concordati con il soggetto abilitato e comunicate al Comitato. Ogni lamentela o doglianza per eventuali ritenuti disservizi dovranno essere comunicate al Comitato utilizzando l'apposito modulo informatico reperito sul sito del Comitato stesso.
6. Il centro di demolizione L'Impresa non dovrà corrispondere alcun compenso al soggetto abilitato e/o al Comitato.